

**Quesito: le attività pratiche a valenza didattica svolte da alunni minorenni c/o strutture esterne in assenza di personale scolastico fanno venire meno il dovere di vigilanza e sono coperte dall'assicurazione d'Istituto?**

**Caso specifico**

Alcuni colleghi mi hanno chiesto conferma, nella mia qualità di coordinatore provinciale per l'assicurazione scolastica, se l'attuale polizza di cui siamo contraenti copra le attività didattiche svolte dagli alunni minorenni fuori sede in assenza del personale docente dell'Istituto. Ritengo che tale organizzazione, secondo la normativa corrente e consolidata in fatto di vigilanza dell'alunno, si configurino come illegittime e pertanto non assicurabili: formulo pertanto il seguente quesito.

Nell'ambito del POF alcune scuole secondarie di 1° grado intendono avvalersi della collaborazione di artigiani per l'espletamento di attività pratiche a valenza didattica – per le quali esiste una progettazione concordata in rete con l'Amministrazione comunale, l'ASL e i Servizi sociali – rivolte ad alunni minorenni (età inferiore ai 14 anni) seguiti da un adulto, in orario scolastico c/o laboratori esterni alla scuola, con copertura assicurativa. Tali iniziative rientrano nella progettazione d'Istituto e non superano il 15% dell'orario curricolare.

Il D.P.R. 8.3.1999 n. 275 demanda alla piena discrezionalità degli Istituti scolastici la determinazione dei contenuti del POF e ogni valutazione relativa alla tipologia di attività didattica e alle modalità esecutive. E' stata chiesta conferma circa la legittimità di tale attività per la quale non è prevista la presenza diretta di un docente dell'Istituto scolastico, considerato che negli anni passati non era consentito l'affidamento di scolaresca ad esperti esterni all'Amministrazione anche per attività didattiche svolte all'interno dell'Istituto e che dovevano pertanto tenersi comunque in presenza di un docente dipendente della scuola stessa.

Del resto sulla stessa linea sembrerebbe collocarsi quanto previsto dalla recente CM 14 del 10/02/06 circa l'utilizzo di assistenti per le lingue straniere *“Gli assistenti, in sostanza, non possono assumere la funzione docente e non può essere loro affidata una classe. Le lezioni dovranno sempre svolgersi con la presenza del docente italiano della rispettiva lingua straniera”*.

Inoltre è stato posto l'interrogativo se l'assicurazione scolastica copra le attività didattiche svolte dagli alunni minorenni fuori sede in assenza del personale docente dell'Istituto, soprattutto nel caso tale organizzazione, secondo la normativa corrente e consolidata in fatto di vigilanza dell'alunno, si configurasse come illegittime e pertanto non assicurabile.

*Faccio presente che tale quesito è stato formalizzato all'ufficio legale dell'USR l'8/05/06 senza aver ancora ottenuto risposta, mentre è stato sottoposto qualche giorno fa, in occasione di un convegno, all'avv. Pennini che ha valutato di grave responsabilità l'esposizione della scuola a un simile progetto.*

giuseppe.maresca1@istruzione.i

t

**Inviato il:**

**A:**

**Cc:**

**Oggetto:**

 [aggiungi a rubrica](#)

 [posta indesiderata](#)

21/12/2006 10:41

"Direz.Didatt. Malnate" <direzionedidatticamalnat@tin.it>

Quesito ASVA

[▶dettagli mail](#)



In merito al quesito sulle attività pratiche a valenza didattica svolte da alunni minorenni c/o strutture esterne faccio presente che tutto è regolamentato dal D. l. 25/03/1988 n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri sui tirocini formativi e di orientamento)

Nello specifico per le garanzie assicurative (art. 3) occorre assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e presso compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Per il tutorato si veda l'art. 4 e l'art. 5 per le convenzioni.

L'Istituto Comprensivo "N.Sauro" di Malnate da anni svolge tale attività, affiancata dall'associazione Scuola Bottega, con la quale ha stipulato una Convenzione specifica. Tale associazione è riconosciuta come associazione ONLUS dalla Regione Lombardia.

Occorre però distinguere alunni che sono in obbligo scolastico per i quali viene applicata la riduzione del 15% (oggi del 20%) del monte ore annuale con attività presso un artigiano e sono seguiti da un docente, rispetto ad alunni che hanno compiuto 15 anni, che sono affidati alla Scuola Bottega, che svolge attività specifica di orientamento o riorientamento. Per le attività presso un artigiano l'alunno è seguito da un responsabile della scuola Bottega.

Spero di aver dato il mio contributo sull'argomento. Per i colleghi che volessero avere ulteriori informazioni, sono a loro disposizione.

Giuseppe Maresca